

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1151

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAFARANO, DI SIENA, GRUOSSO,
PILONI e VIVIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2002

Norme per la concessione di permessi retribuiti ai lavoratori
sottoposti a trattamento terapeutico

ONOREVOLI SENATORI. - Con questo disegno di legge si intende affrontare le questioni che si pongono riguardo al rapporto di lavoro dei cittadini affetti da malattie che richiedono di terapie sistematiche e prolungate nel tempo. Il loro numero è molto elevato; ad esempio, i lavoratori sottoposti a trattamento iterativo nel nostro paese si calcola che siano intorno ai 4.500-5.000. Si tratta di dipendenti di aziende pubbliche e private, che hanno trattamenti molto diversi sia in termini economici sia normativi.

Attualmente le disposizioni concernenti l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) considerano le assenze dal lavoro per terapie (ad esempio, per dialisi) come assenze per malattie, ma prevedono l'erogazione delle relative indennità solo se il lavoratore si assenta per l'intera giornata, mentre il trattamento si esaurisce nell'arco di quattro-cinque ore, permettendo l'attività per il resto del giorno.

È quindi facilmente intuibile che tale situazione è negativa sia per il datore di lavoro, sia per le finanze dello Stato, sia per

il lavoratore e che tutti avrebbero un vantaggio se fossero prese in considerazione le ore di assenza, senza praticamente obbligare, come oggi avviene, i lavoratori a fruire di circa 150 giorni di malattia l'anno.

Infatti, se il lavoratore dializzato potesse usufruire di permessi retribuiti, così come previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, con una retribuzione analoga a quella concessa per i giorni di malattia, così come previsto dagli articoli 2 e 3, senza però dover fruire del normale trattamento di malattia e senza che queste assenze incidano sul periodo di comparto, si avrebbe, da una parte, un notevole risparmio sulla spesa sostenuta dall'INPS e, dall'altra, si consentirebbe ai lavoratori che ricorrono a trattamento terapeutico il mantenimento del posto di lavoro.

Lo stesso trattamento dovrebbe essere previsto, oltre che per gli emodializzati, per quei malati che devono assentarsi dal lavoro per trattamenti terapeutici necessari al loro mantenimento in vita, così come previsto dall'elenco di cui all'articolo 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I lavoratori dipendenti da enti pubblici o aziende private, che, per sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi necessari per il loro mantenimento in vita, devono assentarsi dal lavoro, hanno diritto ad un permesso retribuito per le ore in cui devono effettuare le terapie predette.

2. I permessi di cui al comma 1 non sono considerati assenza per malattia.

3. Qualora per i trattamenti terapeutici sia necessario utilizzare l'intera giornata lavorativa, i lavoratori di cui al comma 1 hanno diritto al normale trattamento di malattia.

4. Le assenze di cui al comma 1 non sono computabili nella determinazione del periodo di comporto.

Art. 2.

1. Ai lavoratori di cui all'articolo 1 compete, per le ore di permesso, la normale retribuzione.

2. La retribuzione è anticipata dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) anche mediante conguaglio sulle somme dovute all'Istituto stesso a titolo di contributi previdenziali e assistenziali.

3. Le somme anticipate ai sensi del comma 2 dal datore di lavoro e rimborsate dall'INPS sono evidenziate in apposita contabilità e poste a carico dello Stato sul fondo sociale.

Art. 3.

1. Le ore di permesso di cui all'articolo 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

2. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente.

Art. 4.

1. Il permesso retribuito previsto dall'articolo 1 spetta ai lavoratori, dipendenti da enti pubblici o aziende private, che debbono sottoporsi a trattamenti terapeutici iterativi in quanto colpiti dalle seguenti malattie:

- a) uremia cronica e nefropatie;
- b) talassemia ed emopatie sistemiche;
- c) neoplasie.

2. L'elenco di cui al comma 1 può essere aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio superiore di sanità.